

Pos. AG

Decreto n. 517

IL RETTORE

- VISTA la legge 9.5.89, n. 168;
- VISTA la legge 19.11.90, n. 341;
- VISTA la legge 15.5.97, n. 127;
- VISTO il D.P.R. 27.1.98, n. 25;
- VISTO il D.M. 3.11.99, n. 509 recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;
- VISTO il D.M. 22.10.04 n.270 ed in particolare l'art.11 comma i) che prevede l'eventuale introduzione nei Regolamenti didattici di modalità organizzative delle attività formative per gli studenti non impegnati a tempo pieno;
- VISTO l' art. 37 del Regolamento didattico di Ateneo emanato con decreto n. 407 del 20.09.2001 e successive modifiche e/o integrazioni;
- VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio di Facoltà di Ingegneria nell'adunanza dell'11.07.05 relativamente all'emanazione del regolamento didattico per gli studenti non a tempo pieno della Facoltà di Ingegneria;
- VISTE le deliberazioni assunte dal Senato Accademico nell'adunanza del 12.07.2005 e dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 19.07.05 relative all'approvazione del citato regolamento didattico;
- VISTO l'art.7 del vigente Statuto;

DECRETA

E' emanato il regolamento didattico per gli studenti non a tempo pieno della Facoltà di Ingegneria nel testo di seguito allegato che costituisce parte integrante del presente decreto .

Napoli, 1 agosto 2005

IL RETTORE
F.to (Prof. Gennaro Ferrara)

Regolamento didattico per gli studenti non a tempo pieno Facoltà di Ingegneria

Art. 1

A decorrere dall'anno accademico 2005/2006 all'atto della immatricolazione o dell'iscrizione ad anni successivi al primo, lo studente che intende iscriversi ad uno dei Corsi di Laurea e/o di Laurea Magistrale attivi nella Facoltà di Ingegneria "*G. Latmiral*" può chiedere lo stato di studente non a tempo pieno.

Art. 2

Per gli studenti non a tempo pieno la Facoltà offre una tipologia di contratto che prevede la suddivisione dei 60 crediti formativi universitari (CFU), previsti per una singola annualità, in due anni accademici consecutivi prevedendo per ognuno l'organizzazione di 30 CFU. I piani delle offerte formative di ciascuno dei tre anni dei Corsi di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio ed in Ingegneria delle Telecomunicazioni e dei due anni del Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni sono pubblicati annualmente nel "Manifesto degli Studi per studenti non a tempo pieno".

Art. 3

Il contratto tra lo studente non a tempo pieno e l'Ateneo è relativo ad uno specifico anno del Corso di Laurea o di Laurea Specialistica ma può essere rinnovato per ciascuno degli anni del corso di studi.

Art. 4

La scelta di stato di studente non a tempo pieno è effettuata dallo studente all'inizio dell'anno accademico e non può essere mutata prima che sia concluso il contratto in essere, ovvero quando siano trascorsi almeno i due anni accademici. In mancanza di esplicito rinnovo lo studente ritorna nello stato di studente a tempo pieno.

Art. 5

Per gli studenti non a tempo pieno l'iscrizione agli anni accademici successivi è regolamentata con le medesime norme degli studenti a tempo pieno. Nell'eventualità che lo studente non a tempo pieno alla fine dei due anni non abbia acquisito il numero di crediti minimo stabilito dal Consiglio di Corso di Studi per l'accesso all'anno accademico successivo, lo studente ritorna nello stato di studente a tempo pieno fuori corso.

Art. 6

Lo studente già iscritto a un Corso di Studi, può chiedere di assumere la qualifica di studente non a tempo pieno qualora all'atto del rinnovo dell'iscrizione, non abbia superato il numero di crediti fissato dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea necessari per l'iscrizione all'anno successivo o non abbia acquisito entro la durata prevista dal Corso medesimo il numero di crediti necessario per il conseguimento del titolo di studio. In tal caso lo studente è iscritto come studente non a tempo pieno per lo stesso anno di corso ma avendo a disposizione soltanto un ulteriore anno per acquisire i crediti necessari per l'iscrizione all'anno successivo o per conseguire il titolo di studi.

Art. 7

La scelta della condizione di studente non a tempo pieno avviene all'atto dell'iscrizione e decorre a partire dal relativo anno accademico.

Art. 8

Gli studenti lavoratori in ottemperanza all'art. 39 del Regolamento didattico di Ateneo possono richiedere di svolgere le attività didattiche e conseguire i crediti relativi con le analoghe modalità degli studenti non a tempo pieno.

Art. 9

Le tasse e contributi dovuti dagli studenti non a tempo pieno sono così determinate:

- a) intero importo della tassa di iscrizione/immatricolazione come determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione ;
- b) la metà dei contributi come determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione differenziati per fasce di reddito;
- c) Ai predetti importi vanno aggiunti la tassa dovute per i corsi a carattere scientifico e la tassa regionale per il diritto allo studio.

IL RETTORE
(Prof. Gennaro Ferrara)